



CITTA' DI BRINDISI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO PER RISTORO ALL'APERTO (*DEHOR*)

Approvato dal con deliberazione Consiglio Comunale n° 30 del 18/05/2022

FINALITÀ

L'Amministrazione comunale ritiene che gli spazi pubblici costituiscano la struttura portante della vita sociale, culturale ed economica della città e dei contesti urbani e paesaggistici fruibili. Lo spazio pubblico è il luogo privilegiato dell'aggregazione sociale; alla qualità dello spazio pubblico corrisponde la qualità dei legami sociali, l'efficienza dei servizi, lo sviluppo delle attività commerciali e culturali.

Nelle sue diverse tipologie riconoscibili quali, strade, piazze, slarghi, vicoli, portici e aree verdi, lo spazio pubblico, in quanto patrimonio collettivo della comunità locale, è un bene comune. E' il luogo dell'incontro, delle relazioni fra le persone e delle persone con l'ambiente e costituisce lo sfondo principale della vita collettiva.

Come parte essenziale dell'ambiente urbano, gli spazi pubblici sono inscindibili dai volumi degli edifici, dalle loro facciate, dall'arredo urbano e dai manufatti amovibili stabili o temporanei che su questi insistono, tra tutti questi elementi è indispensabile garantire una relazione armonica e di reciprocità, grazie ad una visione integrate con il contest paesaggistico ed architettonico.

La finalità dell'Amministrazione comunale è quella della valorizzazione dello spazio pubblico mediante una disciplina delle sue trasformazioni associate ad attività produttive, perseguendo un bilanciamento tra gli interessi economici che mettono a valore lo spazio pubblico erogando servizi, e gli interessi collettivi legati al conseguimento della piena accessibilità dei luoghi pubblici con il superamento delle barriere architettoniche, e del decoro urbano salvaguardando la percezione degli ambienti urbani e paesaggistici nel loro insieme.

Infatti, l'inserimento di allestimenti temporanei o continuativi correlati a tali attività determina una trasformazione della percezione e fruizione dei luoghi pubblici, incidendo sulla valorizzazione della città e della sua immagine.

Allo scopo di favorire la valorizzazione urbana mantenendo l'offerta di opportunità di sviluppo economico locale, si è quindi convenuto di mettere a punto il presente regolamento per definire un linguaggio comune che valorizzi le relazioni inscindibili tra *dehor* e spazio pubblico.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle occupazioni temporanee di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) con tavoli, sedie, ombrelloni a copertura, pedane ed elementi di varia tipologia individuati come *dehor*, inerenti l'arredo urbano.

Lo scopo del presente regolamento è quello di potenziare le qualità delle attività produttive e di pubblico esercizio esistenti in città, attraverso la concessione di adeguati spazi pubblici destinati all'intrattenimento della clientela, garantendo nello stesso tempo la possibilità della fruizione degli spazi pubblici urbani, con particolare riguardo per l'area urbana storica nonché quella dei beni storico-culturali che ricadono all'interno di essa, assicurando, inoltre, il corretto uso del territorio nel rispetto dei principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dall'Amministrazione Comunale.

Il presente regolamento determina i criteri per l'installazione dei *dehor* nel contesto urbano e paesaggistico, le caratteristiche delle strutture autorizzabili in relazione alla zona urbanistica di installazione e le procedure per il conseguimento della specifica autorizzazione avente validità limitata temporalmente.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intende:

- per “**dehor**” l’insieme degli elementi mobili o smontabili o, comunque, removibili, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto adiacente ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o per esercizio di vicinato o per attività artigianale;
- la durata del dehor può avere carattere triennale o stagionale, le concessioni possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse;
- per “**dehor pluriennale**” si intende la struttura e gli arredi posti su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico posta all’esterno, per un periodo di anni tre, a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico;
- per “**dehor stagionale**” si intende la struttura e gli arredi posti su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per un periodo complessivo non superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare;
- per “**ambito**” si intende una porzione di territorio comunale come delimitata nella cartografia allegata al presente regolamento. E’ una parte di territorio caratterizzata da specifici caratteri predominanti, notevoli e ricorrenti sotto il profilo insediativo e storico – culturale, e da differenti relazioni e tendenze di trasformazione e/o permanenza che lo interessano, con riferimento alla struttura e forma dello spazio pubblico, delle sedi viarie e loro larghezze, della tendenza alla densificazione di attività produttive legate al consumo di cibo;
- per “**area del dehor**” si intende l’area richiesta ed autorizzata dalla Pubblica Amministrazione;
- per “**altezza massima**” degli ingombri del *dehor* si intende l’altezza massima che possono raggiungere gli elementi costituenti lo stesso, misurata dal piano di calpestio della sede veicolare e/o pedonale ove insiste l’installazione ed entro l’estradosso della eventuale copertura;
- per **larghezza** del *dehor* o dell’area si intende la dimensione dell’installazione misurata normalmente all’asse della viabilità su cui la stessa insiste;
- per **lunghezza** del *dehor* o dell’area si intende la dimensione dell’installazione misurata parallelamente all’asse della viabilità su cui la stessa insiste;
- per **elemento di delimitazione spaziale** si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi autorizzati, rispetto al restante suolo pubblico, al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall’area in modo disordinato;
- per **area pubblica o suolo pubblico** si definiscono le strade, le piazze, i marciapiedi, gli slarghi, i parchi, ovvero gli spazi privati asserviti o di fatto adibiti ad uso pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico;
- per **pubblico esercizio (P.E.) di somministrazione di alimenti e bevande** si intende il locale aperto al pubblico nel quale è consentita la sosta degli avventori per il consumo sul posto di alimenti e bevande in aree appositamente attrezzate e con servizio ai tavoli, ai sensi della L.R. n° 24/2015;
- per **esercizio di vicinato**, l’esercizio di vendita di soli generi alimentari, non superiore a 250 mq., ai quali è consentita la consumazione sul posto non assistita, ai sensi dell’art 3, lett. f-bis) TIT. I° della L. 248/2006 e L.R. n° 24/2015;
- per **superficie di somministrazione** l’area destinata al consumo sul posto degli alimenti e bevande da parte degli avventori, ovvero area appositamente attrezzata per la sosta degli stessi, ivi compresa quella occupata da banchi, tavoli, ed attrezzature varie;

- per **somministrazione di alimenti e bevande** si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali nell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o vicina, comunque pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti con o senza servizio attivo finalizzato ad agevolare il consumo sul posto e l'assistenza al cliente;
- per **consumo sul posto** si intende il consumo dei prodotti oggetto di vendita, nei locali dell'esercizio, con esclusione della predisposizione di qualsiasi servizio attivo specifico;
- per **area di vendita** si intende la superficie destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e similari, con attrezzature e arredi inerenti la medesima attività di cui ne fanno parte integrante e che non sono posizionati in aree appositamente allestite;
- per **concessione** l'atto amministrativo con cui si autorizza il titolare del pubblico esercizio (per brevità P.E.) di somministrazione di alimenti e bevande e il titolare di esercizio di vicinato per la vendita al dettaglio di generi alimentari o di attività artigianale e/o di servizio, con il consumo immediato dei prodotti di gastronomia, come definito dalla L.R. 24/2015;
- per Canone Unico tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico con le modalità di cui al Regolamento Comunale vigente.

Art. 3 - ZONIZZAZIONE

Considerata la complessità del tessuto urbano ed i diversi valori ambientali, storici e culturali degli spazi pubblici, il presente Regolamento individua la seguente classificazione, come da cartografia allegata:

- 1) **Zona 1 – Zone di interesse archeologico e storico-artistico**, interessate dalla presenza di beni archeologici ed immobili di particolare valore storico – artistico.
- 2) **Zona 2 - Centro Storico**: interessato da agglomerati o complessi urbani, architettonici, ambientali, aventi caratteristiche specifiche, d'insieme o d'impianto d'interesse storico o naturale, il cui perimetro è delimitato dalle seguenti vie e piazze: Stazione Centrale - Via Bastioni Carlo V - Via Bastioni San Giacomo - Via dei Mille - Via Cristoforo Colombo.
- 3) **Zona 3 – Waterfront urbano**: Via del Mare - Viale Regina Margherita - Viale Lenio Fiacco - Via Thaon de Revel - Casale – Lungomare Amerigo Vespucci villaggio pescatori fino al Monumento al Marinaio (lato mare) – Molo Catene.
- 4) **Zona 4 - rimanenti aree cittadine**.

Art. 4 - TIPOLOGIE, MATERIALI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1. **TIPOLOGIE AMMISSIBILI** nelle varie zone del territorio comunale:

A) Ombrelloni.

Gli ombrelloni possono avere forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie.

La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura con palo centrale o laterale, in legno naturale di colore chiaro o scuro, acciaio o alluminio naturale o laccato bianco o grigio grafite. La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco o beige o color corda.

Le basi zavorrate devono essere realizzate in pietra naturale chiara (con tonalità bianco o beige), in legno naturale di colore chiaro o scuro, in metallo naturale o grigio grafite.

Non devono essere presenti messaggi pubblicitari.

Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane, compresi i

risvolti, al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.
Tale tipologia è consentita in tutto il territorio comunale.

B) Tende a pantalera

Tali tende possono essere:

- a) con meccanismo a braccetti rotanti, in acciaio verniciato a polveri di colore grigio grafite o bianco, oppure in alluminio naturale o di colore bianco;
- b) con meccanismo a bracci estensibili, sempre in acciaio verniciato a polveri di colore grigio grafite o bianco, oppure in alluminio naturale o di colore bianco.

Ambedue le tipologie possono essere costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo.

E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulle facciate. Il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici stesse.

Il telo di copertura deve essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco o beige o color corda.

L'altezza minima delle coperture dal piano di calpestio deve essere di mt. 2,20.

Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal piano di calpestio di mt. 2,20.

Le tende aggettanti non sono ammesse nelle strade non pedonali senza marciapiedi.

Modalità di posa nelle costruzioni esistenti:

- ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza [del telaio fisso delle aperture delle vetrine](#);
- laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro.

In questa tipologia di tenda è possibile utilizzare il paravento come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., e all'interno dei percorsi porticati.

C) Strutture telescopiche estensibili.

Trattasi di strutture a copertura di tipo retrattile, con sistema a chiusura manuale o meccanica, anche con alette orientabili e/o apribili, con struttura in acciaio o alluminio naturale, laccato bianco o di colore grigio grafite. La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco o beige o color corda.

L'altezza misurata alla linea di gronda non dovrà essere inferiore a mt. 2,20.

Le strutture aggettanti non sono ammesse nelle strade non pedonali senza marciapiedi.

Modalità di posa nelle costruzioni esistenti:

- ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza del telaio fisso delle aperture delle vetrine;
- laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del

D. Lgs 42/2004 e s.m.i., e all'interno dei percorsi porticati.

Nelle strutture aperte è possibile utilizzare il paravento così come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

D) Strutture con copertura a falda.

Tali strutture possono essere con:

- a) montanti centrali di sostegno;

b) montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei rimanenti lati minori.

Le strutture possono essere realizzate in legno naturale di colore chiaro o scuro, acciaio o alluminio naturale, laccato bianco o di colore grigio grafite e il telo di copertura in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco o beige o color corda.

Le strutture, qualora costituiscono un *dehor* chiuso, devono essere dotate di teli laterali in materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili e dotati di ganci amovibili.

Rientrano in tale tipologia anche quelle strutture costituite da tende a falda inclinata, fissa o retraibile, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo, di materiali, caratteristiche e colori precedentemente descritti.

Nelle strutture aperte, di cui ai precedenti punti a) e b), è possibile utilizzare il paravento come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

Le strutture ammesse nel presente punto D) devono avere:

- Altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 3,00;
- Altezza misurata alla linea di colmo: max = mt. 3,50;

E) Strutture con copertura a una o doppia cappottina

La struttura portante potrà essere in legno naturale di colore chiaro o scuro, in acciaio o alluminio naturale, laccato bianco o di colore grigio grafite.

La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco o beige o color corda.

Si presentano due soluzioni:

a) con montanti centrali e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;

b) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

Nelle strutture aperte, di cui ai precedenti punti a) e b), è possibile utilizzare il paravento come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

Le strutture ammesse nel presente punto E) devono avere:

- Altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 3,00;
- Altezza misurata alla linea di colmo: max = mt. 3,50;

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e all'interno dei percorsi porticati.

F) Strutture con copertura a vela.

La struttura portante potrà essere in legno naturale di colore chiaro o scuro, in acciaio o alluminio naturale, laccato bianco o di colore grigio grafite.

La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco o beige o color corda.

Nel caso di struttura addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse.

Non sono ammesse le mantovane laterali.

L'altezza minima delle coperture dal piano di calpestio deve essere di mt. 2,20.

Nelle strutture aperte è possibile utilizzare il paravento come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

Modalità di posa nelle costruzioni esistenti:

- ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine;
- laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio, non sono ammesse installazioni che comportino manomissioni di facciata e di elementi di decoro.

Non è consentito l'impiego di tali tende in attacco ad edifici vincolati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e all'interno dei percorsi porticati.

G) Strutture con copertura a padiglione

La struttura portante potrà essere in legno naturale di colore chiaro o scuro, in acciaio o alluminio naturale, laccato bianco o di colore grigio grafite.

La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco o beige o color corda.

Si presentano, di massima, con due soluzioni:

a) a piccoli moduli di pianta quadrata e copertura a piramide;

b) a pianta con varia forma, a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Tali strutture, qualora costituiscono un *dehor* chiuso, devono essere dotate di teli laterali in materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili, con ganci amovibili e privi di finestrate.

Le strutture ammesse nella presente lettera G) devono avere:

- Altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 3,00;

- Altezza misurata alla linea di colmo: max = mt. 3,50;

Nelle strutture aperte è possibile utilizzare il paravento come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

H) Strutture con copertura a pergolato e/o gazebo

La struttura portante potrà essere in legno naturale di colore chiaro o scuro, in acciaio o alluminio naturale, laccato bianco o di colore grigio grafite. **Per la copertura dei gazebo** potranno essere utilizzati materiali quali il legno naturale della stessa colorazione della struttura portante (di colore chiaro o scuro, laccato bianco o di colore grigio grafite) o la tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco o beige o color corda.

Non sono ammesse le mantovane.

Nelle strutture aperte è possibile utilizzare il paravento come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

Tali strutture, qualora costituiscono un *dehor* chiuso, devono essere dotate di teli laterali in materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili, con ganci amovibili e privi di finestrate.

Le strutture ammesse nel presente punto H) devono avere:

- Altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 3,00;

- Altezza misurata alla linea di colmo: max = mt. 3,50;

- Per coperture piane l'altezza alla linea di gronda min=mt. 2,70 - max = mt. 3,00.

Lungo il viale Regina Margherita, via Lenio Flacco, via Thaon de Revel e via Vespucci è consentito, oltre a quanto indicato nei precedenti punti, la realizzazione di strutture a gazebo chiuso esclusivamente con elementi in vetro di sicurezza o altro materiale resistente trasparente ad eccezione del materiale plastico. In questo caso sono ammissibili solo sistemi di chiusura del tipo ad impacchettamento o scorrevoli senza telaio.

La struttura dovrà essere in legno o alluminio o acciaio tinteggiati esclusivamente di colore bianco. Il sistema di copertura dovrà essere del tipo piano con tela impermeabilizzata, ignifuga o di altri materiali simili di colore bianco.

Altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,70 - max = mt. 3,00.

I) Tettoie e Pensiline

Tettoie e pensiline, così come definite nell'Allegato A del RET Puglia ai punti 41 (*Tettoia - Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali*) e 38 (*Pensilina - Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno*) già provviste di titolo abilitativo Edilizio-Urbanistico.

Nelle strutture aperte è possibile utilizzare il paravento come di seguito normato purché venga garantito il libero passaggio pedonale di m. 2,00.

Tali strutture, qualora costituiscono un *dehor* chiuso, devono essere dotate di teli laterali in

materiale plastico del tipo trasparente, facilmente retraibili, con ganci amovibili e privi di finestrate.

Le strutture ammesse nel presente punto H) devono avere:

- Altezza misurata alla linea di gronda: min = mt. 2,20 - max = mt. 3,00;
- Altezza misurata alla linea di colmo: max = mt. 3,50;
- Per coperture piane l'altezza alla linea di gronda min=mt. 2,70 - max = mt. 3,00.

Lungo il viale Regina Margherita, via Lenio Flacco, via Thaon de Revel e via Vespucci è consentito, oltre a quanto indicato nei precedenti punti, la realizzazione di strutture a gazebo chiuso esclusivamente con elementi in vetro di sicurezza o altro materiale resistente trasparente ad eccezione del materiale plastico. In questo caso sono ammissibili solo sistemi di chiusura del tipo ad impacchettamento o scorrevoli senza telaio.

2. ELEMENTI DI ARREDO AMMISSIBILI

1) Sedie e arredi vari

Le sedie, i divanetti, le sedute in genere, i tavoli e gli arredi esterni dovranno essere in acciaio, vimini, legno, midollino, *rattan* o vimini, e dovranno essere di colore grigio grafite, bianco, beige, testa di moro o trasparente o di colore naturale, resina o materiale plastico trasparente.

Sono vietati tavoli, sedie e arredi in materie plastiche e resine non trasparenti.

2) Paraventi

È consentita l'installazione di paraventi verticali autoportanti, costituiti da elementi modulari di altezza massima da terra pari a cm 160, su tutte le tipologie costituenti un *dehor* aperto. Il lembo inferiore delle coperture, risolto compreso, non deve avere altezza inferiore a cm. 220 dal pavimento e l'interstizio tra il paravento e le coperture, di dimensione non inferiore a cm 60.

La struttura portante potrà essere in legno naturale di colore chiaro o scuro, in acciaio o alluminio naturale laccato bianco o grigio grafite, e dovrà uniformarsi alle caratteristiche degli altri elementi del *dehor*.

Le pannellature dei paraventi dovranno essere trasparenti (non colorate) in materiale plastico o in vetro di sicurezza.

I paraventi devono essere facilmente rimovibili e stabilmente appoggiati al suolo entro il perimetro dell'area concessa. Le pannellature dei paraventi non devono riportare il logo o il nome dell'attività commerciale, nè scritte pubblicitarie o disegni di alcun genere.

È vietato l'ancoraggio alle murature dei prospetti degli edifici o al suolo.

3) Pedane

L'installazione di pedane non è ammessa se interferisce con chiusini, botole e griglie di aerazione. Non è consentito il taglio e la costipazione di radici affioranti.

Le pedane e le pavimentazioni modulari, devono essere in legno o materiali compositi contenenti fibre legnose, sopraelevate e opportunamente delimitate, e devono avere altezza minore o uguale a cm. 15 e, comunque, non superiore al marciapiede adiacente.

Devono ottemperare alle vigenti norme per il superamento delle barriere architettoniche mediante rampe di raccordo di idonea pendenza che, in ogni caso, devono essere ubicate rigorosamente all'interno della stessa pedana.

Inoltre devono essere realizzate in modo da consentire la costante pulizia e lavaggio.

4) Elementi di copertura.

La copertura dovrà essere in tela impermeabilizzata, ignifuga e di colore bianco o beige o color corda.

Non è ammesso l'uso di differenti tipologie di copertura nello stesso *dehor*.

5) Fioriere

Le fioriere possono essere utilizzate per la delimitazione dell'area in concessione, intervallate con spazi aperti o, preferibilmente, accostate e formanti un'unica cortina in presenza di transito di autoveicoli ed, in ogni caso, essere posizionate rigorosamente all'interno dell'area in concessione.

Per forma, dimensione, materiale, colore e finitura devono essere simili a quelle già presenti nell'arredo urbano della zona interessata; in particolare, nel centro storico e nelle aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/2004, dovranno assumere linee decorative semplici e avere materiali di colore bianco, beige, terra cotta o color grigio grafite; in ogni caso dovranno uniformarsi con le altre componenti del *dehor* ed al carattere dell'ambiente circostante.

Le fioriere devono essere adornate con piante naturali, sempreverdi o floreali, prive di spine e regolarmente mantenute. In caso di non regolare manutenzione delle piante (disseccamento delle piante, mancata sostituzione di piante malate, etc), le fioriere saranno fatte rimuovere a cura e spese del concessionario.

L'impianto vegetazionale dovrà avere caratteri di omogeneità e continuità e l'altezza massima dal piano di calpestio non dovrà essere superiore a mt. 1,30 (altezza complessiva del vaso comprese le essenze vegetazionali).

6) Apparecchi riscaldanti

È consentita l'installazione di "funghi" riscaldanti alimentati a gas o sistemi riscaldanti elettrici o ad infrarossi, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza a norma delle vigenti leggi in materia e con caratteristiche tipologiche ed estetiche in armonia cromatica e stilistica con l'arredo del *dehor*.

7) Impianti di illuminazione.

Gli impianti elettrici ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità con le norme previste dal D.M. 37/2008 e ss. mm. ed ii. e i corpi illuminanti dovranno essere del tipo a risparmio energetico a LED e/o di tecnologia simile.

Non è consentito l'utilizzo di ciotole e/o candele a cera posizionate sul pavimento.

8) Contenitori per rifiuti.

Ogni esercizio dovrà disporre di almeno un contenitore per mozziconi di sigarette ed un contenitore porta rifiuti multimateriale differenziato per vetro e lattine, plastica, carta, organico e indifferenziato con colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi d'arredo del *dehor*.

Resta a carico dei concessionari la cura e la pulizia dell'area in concessione e degli ambienti circostanti alla stessa fruiti dagli avventori degli esercizi commerciali.

9) Strutture di protezione degli avventori per dehor su sede stradale le cui caratteristiche saranno definite con apposita Conferenza di Servizio tra i Settori comunali interessati.

3. TIPOLOGIA DEI DEHORS

Gli elementi di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

tipologia A)

Arredi di base: tavoli, piani di appoggio, sedie (poltroncine e panche), pannelli di delimitazione rimovibili, ombrelloni e tende a sbraaccio, fioriere.



tipologia B)



Strutture complementari di copertura e/o riparo: gazebo, pergolati, tettoie e pensiline.

tipologia C)




Strutture accessorie: pedane, elementi di delimitazione (paraventi, fioriere, paletti in ghisa e corda), stufe ad irraggiamento, elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

I dehors sono classificati del tipo:





TIPO 3 _ DEHORS SEMICHIUSI B



TIPO 4 _ DEHORS CHIUSI

1. Aperti: quando lo spazio occupato ha come delimitazioni paletti e corde, fioriere con altezza massima della vegetazione fino a 1,20 mt. e per copertura ombrelloni, tende e teli funzionalmente autonomi dalla pedana eventualmente presente.
2. Semichiusi A: quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, paraventi, e per copertura ombrelloni e tende, senza elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.
3. Semichiusi B: quando lo spazio occupato ha come delimitazioni, fioriere, paraventi, e per copertura tende, pannelli, pensiline o pergolati, anche con elementi portanti verticali disposti in modo continuativo in tutta l'estensione dell'occupazione.
4. Chiusi: quando lo spazio occupato è delimitato lateralmente e/o frontalmente definendo un ambiente circoscritto con elementi attaccati alla copertura o comunque oltre 1,60 mt., rispettando l'altezza massima del dehors.

Le strutture ed i manufatti dei *dehor* devono essere collocati e realizzati per poter resistere a qualsiasi condizione atmosferica. Eventuali danni o incidenti a persone o cose saranno a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, rimanendo il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

I *dehor* devono essere realizzati in conformità alle normative vigenti sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

I manufatti non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, strutture poco visibili o mal posizionati ecc., tali da costituire fonti di pericolo con particolare attenzione all'incolumità dei bambini e disabili, e come tutti i luoghi aperti al pubblico, devono rispettare le norme

sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehor" devono essere mantenuti sempre in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei "dehor" devono conformi alle normative CEE sulla sicurezza dei materiali corredati dalle relative certificazioni.

Le caratteristiche degli arredi (materiali, dimensioni, colori) devono essere precisamente descritte nella Realzione tecnica a cura del professionista incaricato che sarà parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione.

In caso di accertamento di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente comma, l'Amministrazione Comunale diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione e, in caso di inadempienza, revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehor, a cura e spese del concessionario, con potere sostitutivo in caso di inadempimento e riscossione coattive delle spese sostenute.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni ma va, comunque, preventivamente comunicata con dichiarazione asseverate del titolare dell'attività.

Art. 5 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITÀ DI VICINATO

Possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico **per il consumo sul posto** gli esercizi di vicinato, che hanno presentato la regolare SCIA per la vendita di prodotti alimentari (L. 248/2006 e L.R. 24/2015 che disciplinano il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia ritirati da terzi o di propria produzione **senza il servizio assistito**) esclusivamente per la collocazione di:

- panchine e/o poltroncine di cortesia;
- ombrelloni amovibili, piani d'appoggio e tavoli alti, sgabelli.

L'occupazione di suolo pubblico, consentita esclusivamente con dehor di tipo 1, non potrà eccedere i limiti di estensione del prospetto dell'attività commerciale e non potrà essere superiore a n. 30 posti a sedere.

E' fatto divieto di delimitare in alcun modo lo spazio concesso.

Tutti gli elementi devono essere rimossi giornalmente.

Su suolo pubblico concesso, il titolare dell'esercizio di vicinato

- non può, neppure saltuariamente, effettuare al cun il servizio ai tavoli o altra attività simile, anche realizzata in forma indiretta; gli alimenti e bevande devono essere prelevati al banco;
- dovrà esporre, in luogo ben visibile dall'esterno del locale, un cartello con l'indicazione "*non si effettua servizio ai tavoli*" o altra simile indicazione;
- non potrà praticare prezzi diversi da quelli praticati alla normale clientela che si serve presso il locale;
- l'area destinata al consumo sul posto dovrà essere pulita a spese e cura del gestore dell'esercizio che ha ottenuto la concessione.

Anche per le occupazioni di suolo pubblico da parte di esercizi di vicinato devono essere rispettate le prescrizioni delle vigenti norme igienico-sanitarie con particolare riferimento a quelle previste dalla dalla Deliberazione G.R. Puglia n. 891/2012 e s.i.m.

Art. 6 - CRITERI GENERALI E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON *DEHOR*

Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si ha occupazione di suolo pubblico, come definito all'art. 1, comma 1, quando il soggetto occupa il suolo con beni strumentali, materiali ecc. quali pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni e pedane con eventuali strutture di copertura.

Le occupazioni di cui al presente articolo potranno essere ammesse:

su marciapiede purché venga lasciato libero, per la circolazione pedonale, un congruo spazio, non inferiore a metri 2,00.

Comunque l'autorizzazione **non potrà** essere concessa:

- in caso sia di ostacolo alla visibilità d'impianti semaforici;
- arrechi ostacolo alla visuale di sicurezza e contrasti con le norme del Codice della Strada;
- in caso di ostacolo alla fruizione libera ed agevole dei passi carrabili autorizzati in zona;
- su area antistante accessi di altre attività commerciali, salvo che unitamente all'istanza di occupazione non venga prodotta formale ed espressa autorizzazione da parte dei titolari delle attività commerciali suddette;
- su suolo privato ad uso pubblico, salvo che unitamente all'istanza di occupazione non venga prodotta formale ed espressa autorizzazione da parte del condominio sotto forma di verbale di assemblea.

su sede sede stradale è consentita solo nei seguenti casi:

- nelle aree esclusivamente pedonali;
- nelle aree aperte alla circolazione stradale ed in quelle interessate da provvedimenti ZTL (zone a traffico limitato) o APU (area pedonale urbana), purché con apposita ordinanza siano stati disposti e prescritti gli accorgimenti per garantire la sicurezza sia dei frequentatori dei *dehor* sia la sicurezza del traffico e della circolazione;
- nelle aree delimitate da apposite ordinanze in cui sia stata disposta e prescritta un limite di velocità alla circolazione dei veicoli tale da mitigare il rischio per pedoni ed automezzi purché i *dehor* da realizzare prevedano idonee strutture di protezione perimetrale a tutela dei clienti i cui requisiti tecnici saranno definiti da apposita conferenza di servizi e resi pubblici su apposita sezione del sito istituzionale.
- che sia, sempre e comunque, lasciata libera una corsia carrabile per i mezzi di servizio e di soccorso non inferiore a metri 3,50.

In ogni caso:

1. l'installazione di *dehor* non deve impedire in alcun modo la visibilità al traffico veicolare e non deve interferire con i flussi pedonali, nè occultare la segnaletica stradale verticale presente;
2. non devono pregiudicare e/o limitare l'accessibilità agli scivoli previsti per i diversamente abili o essere di ostacolo alla visuale di sicurezza per pedoni e veicoli;
3. l'area occupata non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico o altre attività di pubblico interesse;
4. nelle strade in cui vi siano richieste di *dehor* contrapposte gli stessi possono essere autorizzati a condizione che rimanga libera un'area centrale di larghezza non inferiore a metri 3,50;
5. gli elementi che compongono o delimitano i *dehor*, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere e non possono superare le dimensioni dell'area autorizzata;

6. la distanza dei *dehor* dal limitrofo margine di accessi agli immobili, pedonali o carrabili, non deve essere inferiore a metri 1,50 fatta salva l'espressa deroga autorizzata dal proprietario di tali immobili adiacenti (tale distanza può essere derogata unicamente per accessi di tipo esclusivamente pedonale, e non può essere in nessun caso derogata in presenza di passi carrabili debitamente autorizzati dalla P.A.);
7. l'occupazione con *dehor* è esclusa su Piazza Duomo, Piazza Santa Teresa, Piazza Vittoria, Piazza Cairoli, Piazza Colonna, e giardini, edifice pubblici e sagrati così come definiti nella planimetria allegata dal n.1 al n. 32;
8. non è consentita l'installazione di *dehor* di tipo 3 e 4 lungo Corso Giuseppe Garibaldi;
9. su Corso Roma, Corso Umbero, Piazza Matteotti e Lungo Mare Regina Margherita (come da planimetria allegata) sono consentiti *dehor* di tipo 1 e 2 o *dehor* di tipo 4 previa autorizzazione paesaggistica;
10. in prossimità dei siti sensibili, così come individuati nell'allegata planimetria è necessario acquisire l'autorizzazione paesaggistica;
11. Nei giardini e parchi pubblici della città compresi in tutti gli ambiti, sono ammessi esclusivamente *dehor* di tipo 1) aperti e Tipo 2) semichiusi.

Inoltre i *dehor* autorizzati dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico o dell'attività produttiva, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora il permanere dell'occupazione sia incompatibile con lo svolgimento nell'area di una manifestazione pubblica organizzata o patrocinata dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario curerà i rapporti con i residenti dell'isolato in cui insiste il suo esercizio o in cui eserciterà la somministrazione all'aperto e con il vicinato in genere, ponendo attenzione a limitare il disagio derivante a questi dall'esercizio della sua attività, mantenendo lo stesso nei limiti strettamente stabiliti dalle norme e regolamenti in vigore, con particolare riguardo alla intensità ed al protrarsi oltre gli orari consentiti di rumori, musica e schiamazzi, alla propagazione di odori e fumi, al formarsi di capannelli di avventori al di fuori delle aree autorizzate, alle modalità di sosta dei veicoli al seguito dei clienti.

Nelle piazze pubbliche, vie o spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico (come da planimetria allegata), resta ferma l'obbligo di acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica e/o l'Autorizzazione della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio ex art. 142 Dlgs. 42/2004.

In questi casi, salvo eventuali deroghe che dovessero essere concesse da leggi nazionali, deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a consentire almeno una visuale prospettica e garantendo una fascia di rispetto, libera da arredi, non inferiore a metri 3,5.

Comunque i *dehor* non devono occultare la vista di targhe, statue, lapidi o cippi commemorativi, nè precludere la percezione degli immobili vincolati.

I locali pubblici autorizzati al posizionamento dei bidoni carrellati all'esterno dei locali, devono integrare detti carrellati nell'ambito dello spazio concesso andando a sottrarre dalla superficie assentita l'area destinata al posizionamento dei bidoni carrellati medesimi. Questi devono essere debitamente delimitati e separati dall'area oggetto di somministrazione, nonchè occultati con barriere verdi (fioriere con siepi). L'area di installazione dei bidoni carrellati deve essere mantenuta costantemente pulita a cura del concessionario.

L'Amministrazione Comunale, pur nel rispetto delle misure minime previste dal presente regolamento, può sempre e comunque negare l'autorizzazione per motivi di igiene pubblica, di viabilità, di decoro urbano, di circolazione soprattutto pedonale e per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 7 - CORRELAZIONE CON LE NORME IGIENICO SANITARIE

L'installazione di *dehors* è consentita esclusivamente alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande che dispongano di servizi igienici in misura adeguata e delle autorizzazioni igienico sanitarie ai sensi della normativa igienico – sanitaria vigente.

L'esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che intenda aumentare i posti a sedere in virtù dell'occupazione di suolo pubblico deve autodichiarare la capacità di produzione del laboratorio/cucina relativamente alla capacità ricettiva complessiva (interno + esterno) del locale espressa in numero di posti a sedere, come previsto dalla normativa igienico – sanitaria vigente e dalle autorizzazioni amministrative ed igienico sanitarie.

Qualora la capacità produttiva e i requisiti igienico – sanitari non siano sufficienti a garantire il numero dei posti a sedere, calcolati dalla somma di quelli interni al locale e quelli su l'area pubblica oggetto della concessione, l'esercente la somministrazione di alimenti e bevande deve provvedere alla contestuale ed equivalente disattivazione dei posti a sedere nell'area destinata alla somministrazione all'interno del locale.

Il rispetto dell'idoneità dei servizi igienici per l'uso da parte dell'utenza, così come previsto dalla Deliberazione G.R. Puglia n. 891/2012, esclusivamente per la Zona 1 Centro Storico, può essere adempiuto anche in forma associativa tra esercenti dei pubblici esercizi, mediante apposito accordo sottoscritto tra le parti, a condizione che sia rispettato il numero dei bagni in proporzione al totale dei posti a sedere di tutti i pubblici esercizi associati.

L'adempimento di cui sopra può essere soddisfatto anche mediante l'utilizzo dei bagni pubblici, a condizione che le spese per apertura, pulizia e guardiania siano a totale carico dei pubblici esercizi che ne fanno uso, mediante sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo, secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione Comunale con la presentazione di apposita polizza di fideiussione a garanzia dell'impegno assunti.

Il richiedente, per tramite di tecnico abilitato, dovrà asseverare, ai sensi di legge, che il *dehor* richiesto abbia i requisiti igienico-sanitari relativamente alla somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, ecc.), nonché il rispetto dell'idoneità dei servizi igienici per l'uso da parte dell'utenza, così come previsto dalla Deliberazione G.R. Puglia n. 891/2012.

Per i *dehor* su marciapiede prospicienti la sede stradale e per quelli su sede stradale aperta alla circolazione veicolare dovrà essere realizzata la delimitazione degli spazi di somministrazioni con strutture tali (*dehor* semichiusi con plexiglass, vetro) da garantire la non contaminazione degli alimenti ai sensi della D.G. Regionale 1077/2007 e s.i.m.

Le richieste di installazione di *dehor* e che prevedano, per l'effettuazione del servizio, l'attraversamento di strade carrabili da parte del personale e degli esercenti il pubblico servizio di somministrazione, devono acquisire il preventivo parere della struttura sanitaria territorialmente competente e, comunque, non potranno essere accolte se non sussiste apposita ordinanza di chiusura o limitazione del traffico nelle ore in cui si intende esercitare il servizio. Nel caso in cui non sia possibile chiudere o limitare il traffico della strada, il *dehor* che prevede l'attraversamento della stessa potrà essere autorizzato solo e soltanto se non sarà effettuato alcun servizio di somministrazione.

Art. 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La realizzazione/montaggio di *dehor* può avvenire solo ed esclusivamente **successivamente** alla data di rilascio dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico.

Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al fine del rilascio dell'autorizzazione ad occupare suolo pubblico i titolari dei pubblici esercizi ed esercizi di vicinato hanno l'obbligo di presentare istanza redatta in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e diretta al Comune di Brindisi - Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (da ora SUAP), in competente bollo, utilizzando l'apposito portale "IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT".

L'istanza di cui sopra dovrà contenere in autocertificazione:

1. le generalità del richiedente;
2. il numero di codice fiscale o partita IVA del richiedente;
3. l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si intende occupare;
4. l'ubicazione dell'esercizio pubblico o commerciale o artigianale per il quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico;
5. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
6. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas sono realizzati ai sensi delle normative vigenti;
7. l'indicazione della durata dell'occupazione richiesta;
8. la superficie e le fasce orarie che si intende utilizzare;
9. indirizzo PEC a cui effettuare tutte le comunicazioni relative alla pratica.

Dovrà, inoltre, essere allegata la seguente documentazione firmata ed asseverata da un tecnico abilitato alla professione, in relazione all'intervento proposto:

- a) planimetria in scala 1/500 dell'area interessata con l'indicazione della zona occupata dal *dehor*;
- b) planimetria in scala 1/100 del locale commerciale con l'indicazione della superficie di vendita e il lay-out dei posti a sedere, planimetria in scala 1/100 con indicazione della superficie da occupare con il *dehor*, le relative dimensioni e la disposizione degli arredi e dei percorsi pedonali e veicolari, dei chiusini e delle caditoie, il lay-out dei posti a sedere;
- c) relazione che illustri le forme, i materiali ed i colori degli elementi d'arredo che si intendono utilizzare, la proiezione dell'eventuale copertura, le altezze del manufatto, gli elementi decorativi, i materiali, le finiture, i colori e le essenze arbustive e il calcolo della superficie di vendita del locale commerciale e la superficie da occupare con il *dehor*, il calcolo del numero massimo dei posti a sedere previsti.
- d) documentazione fotografica dettagliata a colori del luogo in cui il *dehor* dovrà essere collocato;
- e) dichiarazione asseverata a firma sia del proprietario che del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro:
 - relativamente alle modalità di somministrazione (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, rif. L.R. 1077/2007 e sim);
 - relativamente all'idoneità dei servizi igienici per l'uso da parte dell'utenza, in osservanza alla Deliberazione G.R. Puglia n. 891/2012 e sim, ovvero copia dell'atto unilaterale d'obbligo nei confronti dell'Amministrazione Comunale o dell'atto di assenso all'utilizzo dei bagni da parte degli associati, con dichiarazione del numero totale dei bagni e dei posti a sedere di tutti gli esercizi, controfirmato da tutti gli aventi diritto;

- f) nulla-osta del proprietario dell'area qualora il *dehor* venga posto su area privata con servitù di passaggio o autorizzazione del titolare dell'esercizio produttivo il cui accesso fosse prospiciente all'area da occupare;
- g) concessione demaniale per le aree di proprietà del demanio e/o autorizzazione nulla/osta ex art. 55 del Codice della Navigazione per opere in prossimità del demanio marittimo (come da planimetria allegata);
- h) dichiarazione d'impegno con il quale il richiedente si vincola, in caso di rilascio dell'autorizzazione al rispetto dei seguenti obblighi:
 1. alla rimozione del *dehor* entro i 5 giorni successivi alla scadenza dell'autorizzazione;
 2. alla rimozione a propria cura e spese dello stesso qualora si verifichi la necessità d'intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità o per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche per le quali l'occupazione è incompatibile;
 3. all'adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata dell'occupazione di suolo pubblico;
 4. a non destinare il *dehor* ad usi diversi da quelli per cui viene concesso;
 5. al ripristino dello stato originario dei luoghi al termine dell'occupazione;
- i) versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il *dehor*, relativi degli anni precedenti (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
- j) copia dell'autorizzazione relativa al periodo precedente con relativa planimetria autorizzata (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
- k) ricevuta di versamento per diritti di istruttoria a mezzo bonifico bancario, (IBAN – IT68T0103015900000001975066 – Causale di versamento: “diritti di istruttoria *dehor*”), secondo gli importi stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale;
- l) in caso di attività espletata in locali di proprietà comunale, attestazione in cui il titolare risulti in regola con i pagamenti del canone di locazione.

Il termine per la conclusione del procedimento è **fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo dell'istanza al SUAP completa di tutta la documentazione richiesta** a meno che non si renda necessario la preventiva autorizzazione paesaggistica e/o quella ex art. 52 del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. da parte della competente Sovrintendenza.

Art. 9 - RILASCIO DEL TITOLO UNICO

Il titolo unico all'occupazione del suolo pubblico con *dehor*, viene rilasciato, ove ne sussistano i presupposti di legge, a seguito della istruttoria positiva riguardante tutte le condizioni autocertificate dal richiedente, il rispetto delle norme del Codice della Strada, delle condizioni tecniche e delle norme in materia di decoro urbano, anche, ove necessario, in collaborazione con gli altri Settori Comunali, nonché con la struttura sanitaria territorialmente competente, con il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi da convocare ogni 15 giorni.

Al richiedente, al termine dell'istruttoria, se con esito positivo, sarà trasmesso con PEC il provvedimento di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con allegata una copia degli elaborati progettuali vidimati, che dovrà essere depositata presso l'attività produttiva ed esibita in caso di controllo da parte del personale deputato.

I Settori/Servizi comunali coinvolti nel rilascio del titolo unico sono:

- Attività Produttive – competente ad emanare il provvedimento finale;
- Polizia Municipale

- Urbanistica ed Edilizia Privata
- Traffico
- Ambiente/Paesaggio

Oltre alla struttura sanitaria territorialmente competente e ad altre (Sovrintendenza, Autorità di Sistema, Capitaneria di Porto) che dovessero rendersi necessarie per particolari tipologie e/o ubicazioni del *dehor*.

Il SUAP, ricevuta l'istanza di occupazione suolo pubblico con *dehor*, provvederà a smistarla ai Settori/Servizi e agli uffici su indicati perchè, ognuno per quanto di competenza, verifichino le condizioni di legge e possano esprimere un parere in sede di conferenza di servizi.

Ogni Settore/Servizio interessato provvederà ad individuare ufficialmente un referente con delega all'espressione del parere di competenza.

La Conferenza di Servizi si terrà ogni due settimane di lunedì (martedì se festivo) presso gli uffici del Settore Attività Produttive che provvederà a stilare un elenco delle istanze pervenute da trattare.

Il verbale redatto in sede di CdS in cui, istanza per istanza, saranno raccolti i pareri (in caso di parere negativo di uno o più servizi e/o uffici, lo stesso dovrà essere motivato e prevedere l'indicazione di accorgimenti per l'eventuale superamento dei motivi ostativi) costituisce la base giuridico/amministrativa di rilascio del titolo unico.

Sempre in sede di CdS, ogni Settore/Servizio/Struttura interessata potrà eccepire, per quanto di competenza, la mancanza di elementi essenziali dell'istanza tali da non renderne possibile l'accoglimento.

Questi rilievi verranno verbalizzati e trasmessi al SUAP per l'inoltro tramite piattaforma informatica all'interessato a cui saranno assegnati 10 giorni per ottemperare a quanto richiesto.

Decorso infruttuosamente tale termine la richiesta si intenderà archiviata d'ufficio o, ricevute le integrazioni richieste, l'istanza sarà ricalendarizzata nella prima CdS utile per il riesame. Qualora ricorrano casi di occupazione di superficie stradale, al fine del prosieguo della relativa istruttoria, il Dirigente del Settore Trasporti emetterà apposita ordinanza di circolazione e traffico, il cui diniego significherà la impossibilità di occupare quel suolo pubblico e il conseguente diniego dell'autorizzazione, con la relativa comunicazione motivata al richiedente.

La validità temporale dell'autorizzazione è espressamente indicata nel titolo rilasciato.

L'autorizzazione sarà valida solo se esibita unitamente alla ricevuta di pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, salvo deroghe disposte da leggi nazionali e/o disposizioni regionali.

Sarà cura del Settore Competente procedere ad idonei controlli, anche a campione, delle istanze presentate in autocertificazione, unitamente alla documentazione allegata, in esecuzione al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Art. 10 - DURATA DEL TITOLO UNICO

1. Il periodo di validità del Titolo Unico per l'occupazione del suolo pubblico, così come definito dal precedente art. 2, ha inizio dalla data di rilascio ed ha validità:

- per un “**dehor annuale/pluriennale**” per non più di tre anni da tale data;
- per un “**dehor stagionale**” per non più di 9 mesi da tale data nel corso dello stesso anno solare;

2. Scaduto e non rinnovato il Titolo Unico, il dehor dovrà essere integralmente rimosso entro i cinque giorni successivi alla sua scadenza e l'area occupata dovrà essere ripristinata e ripulita in ogni sua parte.

3. Eventuali danneggiamenti o manomissioni non autorizzate del suolo pubblico non ripristinati a regola d'arte, saranno oggetto di contestazione da parte degli uffici comunali competenti che provvederanno ad emettere o adire gli opportuni provvedimenti.

4. L'occupazione abusiva del suolo pubblico con dehor non rimosso entro i cinque giorni dalla scadenza del titolo unico, comporterà, previa diffida ex artt. 7 e 8 della L. n.241/90 e s.i.m, la rimozione dello stesso a cura del Comune con addebito delle spese al soggetto interessato.

5. Il concessionario è obbligato a procedere all'occupazione del suolo pubblico entro e non oltre il trentesimo giorno dal rilascio della medesima autorizzazione pena la decadenza della concessione stessa.

Art. 11 - RINNOVO DEL TITOLO UNICO

Il Titolo Unico per l'occupazione di suolo pubblico con *dehor* può essere rinnovato per lo stessa durata per cui era stato concesso, nel caso in cui non siano intervenute modifiche nelle normative e non vi siano modifiche nel contenuto e nelle strutture del *dehor* rispetto all'autorizzazione precedentemente rilasciata.

In tale ipotesi, nell'istanza di rinnovo, redatta utilizzando il portale IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT, il richiedente:

1. dovrà autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii che la struttura del *dehor*, lo stato dei luoghi interessati e la disciplina della circolazione non sono state modificate in alcun modo rispetto al primo titolo unico già in possesso;
2. attestare e documentare l'avvenuto pagamento, per il periodo di autorizzazione precedente, della relativa tassa per l'occupazione, allegando la ricevuta di pagamento.

Il Settore Competente proterà procedere al rilascio del titolo unico rinnovato previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti alla base del titolo originario senza la richiesta di pareri e/o l'indizione di nuova CdS.

Nel caso in cui la documentazione scritto/grafica presentata per il rinnovo del titolo dovesse contenere anche una sola modifica, rispetto al contenuto del precedente titolo unico, l'istanza sarà istruita come richiesta di nuova autorizzazione.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza.

Il rinnovo del titolo per l'occupazione del suolo pubblico con *dehor*, in caso di conclusione favorevole dell'attività istruttoria, viene rilasciata dal Settore Competente entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

Qualora, invece, il procedimento dovesse concludersi negativamente, il richiedente provvede prontamente e, comunque, entro i 5 giorni successivi alla relativa comunicazione, alla rimozione del *dehor* e al ripristino dello stato originario dei luoghi.

Art. 12 - REVOCA DEL TITOLO UNICO

Il titolo unico per l'occupazione di suolo pubblico per i *dehor* può essere revocato per il mancato pagamento del canone previsto per l'occupazione di suolo pubblico.

Può, inoltre, essere revocato, previa diffida ex artt 7 e 8 della L. n.241/90 e s.i.m., quando:

1. agli arredi siano apportate modifiche rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento ed alla vigente legislazione in materia;
2. qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo alle persone e cose ed i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
3. quando l'attività di *dehor* sia causa di disturbo alla quiete pubblica, accertata a mezzo di apposite verbalizzazioni e/o contestazioni irrogate da organi a ciò deputati;
4. nel caso prescritto dal successivo art. 14 punto 2 (recidiva).

Il titolare del titolo unico, ricevuta la diffida, avrà a disposizione 10 giorni per potere presentare le sue memorie/osservazioni.

Ove non accolte, il titolare dell'esercizio dovrà procedere nei termini indicati nel provvedimento di revoca, a rimuovere l'occupazione con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Trascorsi i termini, in caso di inottemperanza del titolare, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente al ripristino dello stato dei luoghi con rivalsa delle relative spese.

La revoca non dà diritto al rimborso del tributo eventualmente sostenuto.

Art. 13 - VIGILANZA E CONTROLLO

La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è di competenza del Comando di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.

Il Comando di Polizia Locale vigilerà sul rispetto dei titoli unici per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle eventuali prescrizioni contenute nei medesimi.

Il controllo dell'avvenuto pagamento della tassa di occupazione di aree e spazi pubblici è di competenza dell'ufficio amministrativo comunale preposto.

Art. 14 - SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni prevista dalla normativa urbanistico-edilizia, dalle leggi per la tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici e da altre Leggi e/o Regolamenti Comunali, per le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con *dehor*, gazebo ed altre strutture similari, senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032,00 (ex art. 633 cp) contestualmente all'intimazione di ripristino dello stato dei luoghi entro 5 gg.

Scaduto tale termine senza che il trasgressore abbia ottemperato l'Amministrazione potrà senza ulteriori comunicazioni procedere autonomamente alla rimozione delle strutture non autorizzate addebitando i costi dell'operazione all'esercente.

2. Nel caso di *dehor* autorizzato ma eccedente la superficie consentita ovvero oltre i limiti temporali di efficacia dell'autorizzazione, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 103,00 ad un massimo di euro 1.032,00 contestualmente all'intimazione di ripristino dello stato dei luoghi entro 5 gg.

Il titolare del pubblico esercizio o dell'attività produttiva, cui le strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva nel termine assegnato.

Nei casi di inottemperanza, sarà attivata la rimozione o ripristino d'ufficio e le spese saranno addebitate al trasgressore.

Nel caso in cui una stessa violazione sia ripetuta più volte nel corso dell'anno solare:

- alla prima infrazione viene applicata la sanzione pecuniaria di cui al presente p.2;
- alla seconda infrazione (c.d. recidiva semplice) viene applicata una sanzione di cui al presente punto 2 **umentata di 1/3 della sanzione massima prevista**;
- alla terza violazione rilevata (c.d. recidiva qualificata), viene applicata una sanzione di cui al presente punto 2 **umentata di 1/2 della sanzione massima prevista** ed inoltre viene disposta **la revoca dell'autorizzazione** che non potrà essere nuovamente concessa nel corso dello stesso anno solare.

Le somme da pagare indicate nel verbale di contestazione della illecita occupazione di cui al punto 1 e 2 vengono ridotte del 20 % se pagata entro 5 gg dalla notifica.

Nessuna agevolazione è prevista in caso di recidiva.

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione di quanto in esso contenuto, sono disciplinate dai contenuti della legge 689/81 e ss.mm.ii.

Delle operazioni di cui ai precedenti commi si dovrà dare atto in apposito verbale redatto da personale del Corpo di Polizia Locale.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e custodia.

Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per giorni 60 (sessanta), scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Ogni Cittadino potrà inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'attuazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico e delle modalità applicative di cui al presente Regolamento.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normative in materia. La risposta del Comune, scritta e motivate, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante e deve essere fornita entro 30 giorni dalla protocollazione dell'istanza del Cittadino.

In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del soggetto che si è uniformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta nei termini previsti.

Art. 15 - PARTENARIATO

Sono possibili, a carattere eccezionale, accordi di partenariato pubblico/privato con le quali i titolari dei dehor autorizzati ai sensi del presente Regolamento, assumono obblighi di effettuare manutenzioni periodiche di aree di verde pubblico, o di altri spazi pubblici, interventi di ripristino o modifica di luoghi che siano coincidenti con l'interesse pubblico.

Tali accordi, che devono essere previamente e motivatamente assentiti dalla Giunta Comunale, possono prevedere, a corrispettivo delle suddette attività private, la parziale o totale scomputo della tassa di occupazione suolo pubblico, secondo le quantificazioni economiche degli oneri sostitutivi, da computarsi a cura dei competenti uffici tecnici comunali, a cui spettano, altresì, il parere preventivo della ammissibilità dei presenti accordi e la sorveglianza sulla loro regolare esecuzione.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento:

- alle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia di sanità ed igiene pubblica;
- al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- al Codice dell'Ambiente e agli strumenti di tutela vigenti in materia;
- al Codice della Strada;
- al Codice della Navigazione;
- alla normativa vigente in materia Canone Unico;
- al Regolamento edilizio Comunale e alle NTA del PRG ove pertinenti;

Art. 17 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dopo la ripubblicazione all'Albo Pretorio a norma di Statuto.

E' abrogato il Regolamento per occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedie, ombrelloni, fioriere, banchi frigoriferi, vetrine ed espositori, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 10/05/2018 modificata ed integrata con deliberazione Commissario Straordinario n° 64 del 25/06/2018 e succ.

I titolari di autorizzazioni in corso di validità, rilasciate in vigenza del precedente regolamento, dopo la scadenza delle autorizzazioni ottenute, potranno chiederne il rinnovo per un periodo massimo complessivo di tre anni e comunque non oltre il termine finale di validità delle autorizzazioni del 31/12/2025, ove permangano le medesime condizioni di fatto e di diritto previste dal precedente regolamento, che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione scaduta.

Tutte le domande di autorizzazione presentate entro il 30/04/2022, in vigenza del precedente regolamento, e tutt'ora pendenti, verranno esaminate ai sensi dello stesso.

Decorso l'eventuale periodo di rinnovo previsto dal terzo comma del presente articolo, saranno concessi rinnovi delle autorizzazioni rilasciate in vigenza di precedenti regolamenti, solo se il dehor non contrasta con le disposizioni del presente regolamento, in caso contrario l'esercente dovrà procedere ad inoltrare una nuova istanza autorizzativa.

Le domande di autorizzazione presentate dopo il 30/04/2022, verranno esaminate ai sensi del nuovo regolamento.